



IL SENATO APPROVA LA “SPENDING REVIEW” – LE NORME INTERESSANTI LA FARMACIA – 31 luglio 2012

Questi sono gli ambiti di intervento interessanti la farmacia:

1. L'extra-sconto, dovuto dalle farmacie al SSN fin dal 2010, che era stato aumentato fino al 3,65%, viene stabilito nel **2,25%** e quello dovuto dalle aziende fino al 31.12.2012 è determinato nel **4,1%** dal 6,5% previsto dal decreto legge.
2. Tra le innovazioni introdotte in sede di conversione in legge è previsto l'avvio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco a carico del SSN. Il sistema, in accordo con quanto già previsto dal D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, dovrà essere basato non più in percentuale ma su criteri, principalmente informati a quello della remunerazione per prestazione professionale. Con l'entrata in vigore del nuovo metodo, che dovrà essere definito con decreto del Ministro della salute di concerto con tutte le componenti coinvolte, cesserà l'applicazione degli sconti e delle trattenute finora dovute dalle farmacie. Viene infine ulteriormente ridotto all'11,35% (11,5% nel decreto legge) il tetto di spesa per la farmaceutica territoriale su quella sanitaria globale.
3. Il medico che prescrive per la prima volta medicinali ai pazienti affetti da patologie croniche o da nuovi episodi di patologie non croniche, se sono disponibili medicinali generici, debbono indicare nella ricetta la sola denominazione del principio attivo. Il medico può inserire anche la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo ma, in questo caso, se inserisce la clausola di non sostituibilità perché sia vincolante per il farmacista, deve riportare, sulla ricetta stessa, una “sintetica motivazione”.
4. Come più volte annunciato, sono state introdotte alcune modifiche all'art. 11 del D.L. 1/12 convertito nella legge 27/12. Le modifiche consistono nelle seguenti:

- a) Realizzazione di una piattaforma tecnologica unica per lo svolgimento di tutte le fasi del concorso straordinario a disposizione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che consentirà anche l'inserimento delle domande di partecipazione per via telematica.
- b) Precisazione che per "farmacie soprannumerarie" si intendono quelle aperte in base al criterio "topografico" o "della distanza" che non siano state riassorbite tra quelle istituite in base al criterio demografico.
- c) Viene attribuito il punteggio, ai fini del concorso straordinario, per l'attività svolta in qualità di ricercatore universitario presso i corsi di laurea in farmacia ed in CTF. Il punteggio attribuito per ogni anno per ciascun commissario è di punti 0,30 per i primi dieci anni di attività e di punti 0,08 per i secondi dieci anni.
- d) Viene disciplinato il meccanismo di assegnazione delle sedi ai farmacisti, compresi nelle graduatorie regionali, prevedendo che le farmacie verranno offerte al singolo partecipante assegnando la prima sede disponibile da lui indicata in ordine di preferenza. La mancata accettazione entro 15 giorni equivale a non accettazione. Le sedi non accettate saranno offerte ai partecipanti che seguono. La medesima graduatoria sarà utilizzata, nei due anni seguenti, per l'assegnazione delle sedi che si sono rese vacanti a seguito della rinuncia o l'automatica decadenza intervenuta in base all'accettazione da parte dei vincitori. Si deve pertanto ricavare che nella domanda di partecipazione al concorso dovrà essere riportato, in ordine di preferenza, l'elenco delle farmacie disponibili.
- e) E' soppresso il limite dei 40 anni di età per la partecipazione al concorso straordinario in forma associata.
- f) E' prorogato al 1° gennaio 2015 il termine dal quale la direzione della farmacia privata non potrà più essere mantenuta dal farmacista che abbia superato l'età pensionabile (per ora 65 anni). Sono escluse le farmacie rurali sussidiate.
- g) Viene precisato che le sedi farmaceutiche eventualmente istituite in stazioni ferroviarie e marittime, negli aeroporti civili, nelle aree di servizio autostradali e nei centri commerciali, sono comunque da considerare urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune nel cui territorio insistono.